



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2009, proposto da: Federazione Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e e V. D'Aosta (F.I.O.P.A.), Ordine Ingegneri Regione Valle D'Aosta, rappresentati e difesi dagli avv. Hebert D'Herin, Francesco Vagnucci, Fabio Fantini, con domicilio eletto presso Fabio Fantini in Torino, via Sant'Agostino, 12;

contro

Politecnico di Torino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

So.Tec. S.r.l.-Consorzio Consit-Golder Italia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68; Consorzio Consit, Cristiano Arch. Picco, Golder Italia S.r.l., Stefania Prandi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Rettore n. 137 del 15 giugno 2009 di dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva al R.T.P. SOTEC S.r.l., Consorzio Consit, Golder

Italia S.r.l., Arch. Picco del servizio di progettazione delle fasi definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misurazione e contabilità, relativamente all'intervento di "Realizzazione di parcheggio pluripiano interrato con sistemazione dell'area a raso in verde attrezzato presso la Cittadella Politecnica, in Comune di Torino;

del verbale della Commissione giudicatrice, privo di data, di verifica della congruità dell'offerta presentata dal R.T.P. SOTEC S.r.l.;

della relazione del R.U.P. in data 17.2.2009, predisposta per l'analisi della congruità dell'offerta presentata dall'allora aggiudicatario provvisorio MYTHOS Cons. Stab. S.C., nella parte in cui esprime criteri di valutazione, successivamente posti a base della verifica della congruità dell'offerta di cui al precedente punto II;

di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi e, in particolare ed all'occorrenza, del contratto di appalto, ove già stipulato;

nonché per la condanna del Politecnico di Torino al risarcimento del danno, in forma specifica ovvero in subordine per equivalente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Politecnico di Torino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Tec. S.r.l.-Consorzio Consit-Golder Italia S.r.l.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e udita l'ampia discussione dei patroni delle parti generalizzati nel verbale;

Ritenuta sprovvista della legittimazione ad agire la ricorrente Federazione Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e V. D'Aosta siccome priva della rappresentatività dei professionisti iscritti ai relativi Ordini professionali, poiché essa a norma dell'art. 2 del suo Statuto prodotto nella Camera di Consiglio odierna, "coordina l'attività degli Ordini aderenti" senza assolvere a funzioni e compiti di diretta rappresentanza degli iscritti;

ritenuto, invece, che la legittimazione al ricorso vada riconosciuta all'Ordine degli Ingegneri della Val d'Aosta, sulla scorta, tra l'altro, della recentissima Decisione del Giudice d'Appello, secondo cui "Gli Ordini e Collegi professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine o Collegio, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale"(Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 2 ottobre 2009 n. 6011), precisandosi in motivazione che "essi, infatti, in forza della anzidetta loro peculiare posizione, costituiscono enti che, pur se su base associativa e volontaristica, sono istituzionalmente preordinati a curare gli interessi giuridici ed economici della categoria obiettivamente ed unitariamente considerata e vantano, pertanto, una posizione legittimante quando contestino la legittimità di un atto amministrativo suscettibile di recare danno ad un interesse generale della categoria rappresentata, comprimendo arbitrariamente la sfera delle attribuzioni professionali dei suoi componenti, o, comunque, incidendo negativamente sulla stessa.";

considerato che gli atti impugnati si connotano per l'attitudine generalmente lesiva, delineata dalla predetta pronuncia del Consiglio, degli interessi della categoria di cui è esponente l'Ordine degli Ingegneri di Aosta, concernendo detti atti i corrispettivi professionali nelle pubbliche gare e la correlativa contestata conformità ai valori e agli importi contemplati nella vigente contrattazione collettiva, il tutto tenendo conto che gli iscritti al predetto Ordine potevano partecipare alla gara, che oltretutto di importo (circa (300.000 euro) sopra soglia comunitaria;

Ritenuta, comunque, infondata la censura di violazione dell'art. 88, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 che non vieta che nella valutazione di anomalia la relativa Commissione possa assumere a riferimento parametri ed elementi guida individuati nella relazione redatta dal RUP per lo scrutinio di anomalia effettuato in occasione della precedente aggiudicazione della stessa gara, poi ritirata in via di autotutela, ove si consideri che il giudizio di congruità qui impugnato ha avuto ad oggetto, mediante l'ausilio dei predetti parametri, proprio gli elementi costitutivi dell'offerta del controinteressato, quali il costo offerto e l'orario stimato dal medesimo, valutati congrui in rapporto alla loro stima dal RUP formulata nei valori minimi, e tenuto nel debito conto, com'è doveroso nel quadro di un giudizio di affidabilità complessiva che connota la valutazione di anomalia o congruità delle offerte nelle pubbliche gara, il dato che l'offerta del controinteressato si collocava di gran lunga al di sopra di detto minimo;

rilevato, pur essendo pacifico, per incontrastata e condivisa acquisizione giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2009, n. 497; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 29 gennaio 2009, n. 525) che il sindacato di questo Giudice in punto alle valutazioni tecnicamente discrezionali espresse dagli organi amministrativi deputati alla valutazione di anomalia, è limitato ai profili di manifesta incongruenza, illogicità ed irragionevolezza, difetto di istruttoria o di

motivazione e travisamento dei fatti, che comunque la relazione del RUP, pienamente utilizzabile nella fattispecie all'esame, come più sopra spiegato, si prospetta analitica e adeguatamente motivata, considerando 8 ore al giorno per i 90 giorni previsti in disciplinare, moltiplicati per i 4 professionisti specialisti e così giungendo, attraverso la moltiplicazione di tali 2880 ore remunerate ad € 51/h, all'importo finale di € 146.880, ampiamente superato dall'offerta del controinteressato pari ad € 238.258;

ritenuto che non appare persuasiva nei limiti di sindacato più sopra ricordati, la censura relativa alla contestata figura del progettista esperto in impianti, lamentata generica a fronte del disciplinare che contempla sottospecialità di detta figura (per impianti meccanici, termo sanitari, elettrici, etc.), atteso che da un lato la lex specialis non esclude che dette sottospecialità di impianti possano essere progettate dallo stesso progettista già specialista in impianti e, dall'altro, che non è dato apprezzare differenze retributive tra le additate differenti sottospecializzazioni di progettisti impiantisti, rilevando verosimilmente più il numero delle ore occorrenti che non la differente sottospecializzazione;

reputata parimenti non assistita da fumus la censura in ordine al tempo di esecuzione della commessa, individuato dal RUP in 90 giorni da disciplinare di gara, posto che la previsione di 90 giorni di cui all'art. 6 del Disciplinare è ivi indicata come tempo massimo, e che ben può quindi essere interpretata, secondo una più concreta e realistica previsione, in 90 giorni, con l'ausilio anche della relazione al progetto preliminare che contempla tale più ridotto tempo di esecuzione;

giudicata similmente non persuasiva la doglianza appuntata sulla dedotta non riconducibilità delle attività di progettazione e direzione operativa per gli impianti meccanici ed elettrici ad un'unica figura di prestatore d'opera inquadrata al III livello del CCNL Studi professionali, poiché la declaratoria di siffatto livello

definisce comunque una figura di lavoratori che dispiegano attività importanti, connotate da consistente tecnicismo ed esperienza, individuando la norma, letteralmente, lavoratori “che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico – professionali”;

considerato che la censura in ordine al costo orario di un ingegnere coordinatore della sicurezza e direttore tecnico e dei lavori, indicato in offerta in € 37,50 a fronte delle € 51 orarie definite nella Relazione del RUP, non si profila persuasiva sia tenuto conto del sistema legale, ancorché contestabile, di liberalizzazione delle tariffe professionali, sia della più sopra rammentata doverosità del giudizio di incidenza di siffatto lamentato scollamento, sulla valutazione globale e complessiva che deve, per giurisprudenza costante di recente espressa anche dalla Sezione, assistere sempre il giudizio di anomalia o congruità dell’offerta (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.11.2008, n. 2858), incidenza che nella specie non è stata allegata né provata e che non appare configurabile se si tiene conto della sopra evidenziata ampia superiorità del prezzo offerto dal controinteressato rispetto al costo minimo come computato dal RUP nella relazione assunta a riferimento dalla commissione tecnica;

ritenuto, pertanto, conclusivamente, che il ricorso non si profila assistito da elementi di fondatezza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – Respinge la domanda cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 22/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2009

IL SEGRETARIO